

# **CORSO DI PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA MINORILE**

Dispensa a cura della Prof.ssa Valentina  
Palmucci

## IL PROCESSO PENALE MINORILE

### Come nasce il processo per i minori: situazione pre-1988

Il RDL n. 1404/1934 istituisce i Tribunali per i Minorenni inteso come un giudice speciale, presso il quale venivano unificate tutte le competenze relative ai soggetti minorenni: penale, civile, amministrativa o rieducativa.

Questo giudice - molto diverso da quello attuale – vedeva il soggetto minore come un essere potenzialmente pericoloso x la società, che andava controllato e “condizionato” nel suo processo di sviluppo; nel migliore dei casi un persona debole e imperfetta, da tutelare e preservare, piuttosto che un essere il cui sviluppo di personalità andava promosso (senza deprimerne le capacità positive e le peculiarità).

Ad una simile immagine di giovane ben si adattava la competenza amministrativa o rieducativa, che entrava in funzione a prescindere dalla commissione di un reato e riguardava (la terminologia è illuminante) i minorenni che “*per abitudini contratte danno prova di traviamiento ed appaiono bisognosi di correzione morale*” che venivano spediti in *case di correzione* , con caratteristiche molto simili al carcere.

Il DPR n. 448/1988 modifica le disposizioni relative al Processo penale a carico di imputati minorenni.

Le norme di riferimento sono:

- ❖ Regole minime sulla giustizia Minorile (Pechino 29.11.1985)
- ❖ Raccomandazioni del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali alla delinquenza minorile (1987)

Lo scopo è:

- promuovere la protezione dei minori riducendo al minimo la necessità di intervento da parte del sistema giudiziario (art. 1 Regole minime);
- assicurare al minore “una vita proficua all’interno della comunità che incoraggi un processo di maturazione capace di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza (art. 1.2 Regole minime)

### FILOSOFIA DI FONDO

- Attenzione alla personalità del minore
- Atteggiamento responsabilizzante
- Finalità educativa del processo

### PRINCIPI DI FONDO

- Principio di minima offensività del processo
- Principio di de-stigmatizzazione
- Principio di residualità della detenzione

#### **art.1 c.p.p. min. (Principi generali del processo minorile)**

1. Nel processo a carico di imputati minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previste, quelle del c.p.p. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sue decisioni.

### Personalità ed esigenze educative del minore

Il processo deve tendere ad un approfondito esame della personalità del minore, da intendersi non solo in senso intrapsichico, ma anche valutandosi l’intero sistema psicosociale nel quale il minore è inserito, nonché la sua particolare competenza ad interagire con il mondo esterno.

Il processo non deve interrompere, ma anzi sollecitare, la ripresa del percorso educativo del minore: il giudice, le parti, i servizi sociali, devono interagire a tal fine.

### **Accertamenti sulla personalità del minore**

**Art.9 c.p.p. min.** – Il pubblico ministero ed il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne al fine di accertare l'imputabilità ed il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali ed adottare i provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero ed il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

### **Finalità educativa del processo: fase cautelare**

**Misure cautelari:** il giudice nel disporre le misure cautelari deve tener conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto (19 d.p.r. c.2)

- **Prescrizioni:** (art. 20) con cui si impongono al minore alcune regole di condotta "inerenti alle attività di studio, o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione" , possono prevedere anche limitazioni o divieti
- **Permanenza in casa:** (art. 21) prescrizione di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, accompagnata da eventuali limiti di comunicazione con alcune persone esterne e dalla facoltà di uscire x frequentare scuola o andare al lavoro
- **Collocamento in comunità:** (art. 22) misura più restrittiva della libertà del minore fra quelle cautelari non detentive. Anche qui possono essere imposte specifiche prescrizioni inerenti studio e lavoro
- **Custodia in carcere:** (art. 23) misura più grave che può essere disposta "solo per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni" Può essere disposta solo qualora ogni altra misura risulti inadeguata.

### **Finalità educativa del processo: fase processuale**

**Assistenza:** deve essere assicurata un'assistenza affettiva e psicologica da genitori e servizi sociali affinché il minore possa comprendere il significato del processo (art.12)

- **Difesa specializzata:** i difensori devono avere una preparazione specifica nelle materie riguardanti il diritto minorile ed i problemi dell'età evolutiva
- **Decisione:** il giudice illustra al minore il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni etico-sociali della sua decisione (1 d.p.m.)
- **Irrelevanza del fatto:** il G. pronuncia sentenza di non luogo a procedere se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore (27 d.p.m.)
- **Messa alla prova:** il G., se ritiene di dover valutare l'evoluzione della personalità del minore, sospende il processo e affida il minore ai servizi sociali per lo svolgimento dell'opportuna attività di sostegno, osservazione e trattamento (28 d.p.m.). Se ha dato esito positivo, tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, il G. dichiara estinto il reato (art. 29 d.p.m.)

### **Ruolo della famiglia**

Riconoscimento al minore del diritto-bisogno di mantenere continui ed attivi rapporti con la propria famiglia;

La famiglia è il referente privilegiato per la crescita del minore e viene attivamente coinvolta in tutto il procedimento:

- Assistenza affettiva (art. 12)
- Notifica agli esercenti la potestà di “informazione di garanzia e decreto fissazione di udienza”
- Impegno di collaborazione in caso di provvedimento cautelare (permanenza in casa) anche con i servizi
- Obbligo a comparire in udienza (pagamento ammenda)

### **Ruolo dei servizi sociali**

**Art. 6** prevede: “in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi istituiti dagli enti locali”.

#### **Compiti:**

- Accertamenti sulla personalità del minore (art. 9)
- Assistenza affettiva e psicologica (art. 12)
- Affidamento del minore imputato nel corso di ogni misura cautelare (art. 19) in cui devono
  - Fornire al giudice elementi di conoscenza psicosociale e di verifica operativa
  - Offrire al minore, alla famiglia ed ai soggetti coinvolti elementi di conoscenza per comprendere il significato dei vincoli giudiziari
  - Trasmettere al giudice informazioni circa significato evolutivo e sociale del minore
  - Stabilire metodologia relativa alla costruzione e contrattazione di un progetto, programmazione di attività, valutazione e monitoraggio andamento della misura, definizione di modalità di controllo e di verifica.

#### **Compiti:**

Affidamento del minore imputato in caso di sospensione del processo e messa alla prova (art. 28) per attività di osservazione, trattamento e sostegno, da svolgersi anche in collaborazione con i servizi locali. Si tratta di un tipo di affidamento più complesso e più strutturato, dotato di maggiore autonomia anche all’interno del processo perché ha

- **Obiettivi propri e specifici:** sottoporre il minore alla prova e valutare la sua personalità all’esito della stessa
- **Specifico e autonoma specificazione per gli interventi:** lavoro di osservazione, ipotesi e progetti di intervento
- **Propria valutazione conclusiva:** l’esito della prova in relazione al comportamento e all’evoluzione della personalità del minore

Oltre ad un continuo lavoro di osservazione e verifica, i servizi predispongono un progetto di intervento contenente le modalità di coinvolgimento del minore e del suo ambiente di vita (norme di attuazione d.p.r. 448/88)

### **Soggetti professionali del processo: sinergia e deontologia**

- **Pubblico Ministero:** rischio amplificazione del ruolo (rischi di estremizzare educazione o giurisdizione)
- **Giudice:** rischio amplificazione del ruolo (tendenza a sostituirsi ai genitori)
- **Avvocato:** rischio rinuncia al ruolo (fa lo psicologo, ma non difende)
- **Servizi Sociali:** rischio amplificazione del ruolo (tendenza a difendere o giudicare)
- **Psicologo:** problemi deontologici relativi al segreto professionale
- **Educatore:** tendenza a difendere il minore e/o sostituirsi ai genitori ed ai servizi

## **Bibliografia**

- De Leo, G. (2000). Il processo penale minorile dieci anni dopo: verifiche psicologiche e sociali. In *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia* (vol. 3). *Criminologia* (pp. 811-833). Milano: Giuffrè.
- De Leo, G. (2003). *Psicologia della responsabilità* (4th ed.) Bari: Laterza.
- Mestitz, A. (1997) (a cura di). *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*. Milano: Giuffrè.
- Palomba, F. (2002, 3rd ed.). *Il sistema del processo penale minorile*. Milano: Giuffrè.



## **TRIBUNALE PER I MINORENNI**

### **LA COMPETENZA PER MATERIA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

#### **INTRODUZIONE**

Il Tribunale per i Minorenni è giudice di primo grado con competenze in vari settori che hanno però come caratteristica comune il fatto che nei procedimenti di cui trattasi sono comunque coinvolti dei minori. Giudice di primo grado significa che tutte le decisioni prese dal Tribunale possono essere impugnate di fronte alla Corte d'Appello.

Bisogna ricordare però che il Tribunale per i Minorenni non è l'unico organo giudiziario che si occupa di minori e quindi non tutte le istanze vanno rivolte al nostro ufficio.

A questo proposito si rammenta che spetta al Tribunale Ordinario decidere sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori di età in caso di separazione o divorzio. Così come spetta al Giudice tutelare (che a sua volta è organo del tribunale ordinario) vigilare sull'esercizio della potestà dei genitori, autorizzarli a compiere atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione in rappresentanza dei figli, nominare ove necessario un tutore e sovrintendere alle tutele degli orfani o dei minori i cui genitori sono decaduti dalla potestà, o non possano esercitarla.

Premesso quanto sopra vediamo in concreto quali siano le competenze effettive del tribunale per i minorenni.

#### **Competenza penale**

Il Tribunale per i minorenni è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, nel caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in grado di rendersi conto dell'illiceità del fatto commesso e di autodeterminarsi in relazione ad esso. Ricordiamo che per i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non sono imputabili, e quindi anche se

commettono dei reati non possono essere processati. Il che peraltro non vuol dire che non possano venire applicate nei loro confronti altre misure di natura amministrativa.

### **Competenza civile**

Il Tribunale per i minorenni non è l'unico giudice che si occupa di minorenni, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni che li riguardano, come ad esempio il Tribunale Ordinario ed il Giudice Tutelare (che fa parte del Tribunale ordinario).

Vi sono però alcune materie di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni:

- i provvedimenti a tutela dei minori, anche se stranieri purché residenti in Italia, i cui genitori esercitano male la potestà, previsti dagli art.330, 333, 336 del codice civile.
- l'affidamento dei figli di genitori non sposati che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione conflittuale (ari. 317 bis codice civile).
- l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità;
- il riconoscimento dei figli quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti;
- la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio;
- la decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di riconoscimento in tempi diversi da parte dei due genitori;
- le pronunce di interdizione o inabilitazione nell'ultimo anno della minore età, quando sussista l'incapacità di intendere e volere;
- l'autorizzazione al matrimonio dei minori.

### **Competenza in materia amministrativa**

Sono procedimenti aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita. Il fondamento di questi provvedimenti è ancora l'art. 25 della legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinvitava ad interventi restrittivi (in riformatori) ormai da decenni eliminati. La logica attuale è quella di fornire all'adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento" da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza.

### **Adottabilità e adozione nazionale**

Quando i figli sono così gravemente trascurati o maltrattati da ritenere che i genitori non siano in grado di occuparsi adeguatamente di loro il Tribunale per i Minorenni può dichiararne l'adottabilità. Una volta che la decisione sia divenuta irrevocabile provvede ad individuare la

coppia, tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità all'adozione, che appare più idonea alle necessità del bambino (procedura di abbinamento). Alla fine del periodo di affidamento preadottivo (normalmente di un anno) viene pronunciata l'adozione.

### Adozione in casi particolari

Può essere dichiarata a favore di minori che abbiano già un consolidato rapporto con gli adottanti per vicende pregresse o perché l'adottante è coniuge di uno dei loro genitori.

### Adozione internazionale

La competenza del Tribunale per i Minorenni è limitata a- rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione e a decidere sull'idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti. Tale decisione viene adottata dal tribunale sulla base della relazione redatta dai servizi psicosociali degli enti locali e delle AUSL che hanno svolto colloqui informativi e valutativi con le coppie interessate, nonché all'esito di un colloquio condotto con la stessa coppia a cura di un giudice onorario.

### La giustizia riparativa e la mediazione penale

#### Giustizia riparativa

- Per giustizia riparativa, secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite (Vienna aprile 2000), s'intende un modello di giustizia nel quale "la vittima, il reo e/o laddove risulti appropriato, chiunque, individuo o comunità, leso dal reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore.....".
- Si tratta di un modello di giustizia che coinvolge, nella ricerca di soluzioni alle conseguenze del conflitto generato dal fatto delittuoso, **oltre al reo anche la vittima e la comunità, al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.**

#### Modelli di giustizia

	<i>Modello retributivo</i>	<i>Modello terapeutico-rieducativo</i>	<i>Modello riparativo di mediazione</i>
FOCALIZZAZIONE	Autore del reato	Autore del reato	Relazione reo-vittima
OBIETTIVI	Accertamento responsabilità autore	Rispondere ai bisogni del reo	Gestire il conflitto
RISPOSTA ISTITUZIONALE	Punizione	Presenza in carico del reo	Costituzione di un'intesa reo-vittima
PROCEDURA	Imposizione di un processo ed eventuale pena	Ricerca del consenso del reo alla rieducazione	Costruzione del consenso reo-vittima a partecipare alla mediazione

## La vittima

- Nel modello di giustizia riparativa **la vittima del reato** recupera una importanza che le è da sempre negata in quanto soggetto che ha quasi sempre avuto una parte “marginale” nel sistema penale italiano rimanendo spesso sullo sfondo, soggetto “senza voce” di cui è stata per troppo tempo trascurata la dimensione emozionale, la sofferenza prodotta dall’offesa/reato.
- Le risoluzioni internazionali (Nazioni Unite e Consiglio di Europa) richiamano gli Stati membri ad assumere un impegno rinnovato nei confronti della vittima, ad emanare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in favore di questo “soggetto debole”, a realizzare servizi specializzati che rispondano ai suoi bisogni in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché essa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni.

## La comunità

- **La Comunità** viene coinvolta quale soggetto che deve sviluppare e incentivare la diffusione di modelli rinnovati di prevenzione del crimine e di informazione sulla efficace prevenzione della criminalità, di modalità di tutela alle vittime, nonché di reinserimento sociale dei delinquenti.
- **La Comunità** deve più in generale assimilare e diffondere la cultura della soluzione dei conflitti, e tutte quelle iniziative che possano ridurre e dissipare i pregiudizi, provocare una presa di coscienza da parte di tutta la comunità e produrre un senso di maggiore sicurezza e benessere in tutti i cittadini (Risoluzione Assemblea generale Nazioni Unite n. 56/261/2002).
- E’ **la Comunità** stessa ad essere coinvolta nella dimensione dell’offesa ed essere pertanto anch’essa destinataria delle politiche riparative.

## Direttive internazionali

- **La Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale** (15 marzo 2001) la quale oltre a definire il concetto di vittima ed i suoi diritti chiarisce che la mediazione nelle cause penali è la ricerca – prima o durante lo svolgimento del procedimento penale – di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato con la mediazione di una persona competente. Ciascuno Stato deve impegnarsi a definire dei servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché la stessa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e inutili pressioni. Essi si impegnano ancora ad assicurare l’adeguata formazione professionale degli operatori.
- **La risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale** (Economic and social council delle Nazioni Unite no. 15/2002), La giustizia riparativa va considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l’eguaglianza di tutti, favorisce la comprensione e contribuisce all’armonia sociale essendo tesa alla “guarigione” delle vittime, dei rei e delle comunità. Gli interventi di giustizia riparativa danno la possibilità alle vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, e permette altresì ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità.

## Come viene applicato il modello riparativo?

- l’invio di una lettera di scuse (apology) alla vittima da parte dell'autore del reato;
- gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (the Victim/Community Impact Panel);
- gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (the Community/Family Group Conferencing);



- i circoli (peacemaking circles) come le Commissioni Verità utilizzate in alcuni Paesi (Sudafrica, Cile) dopo la fine di un regime come luogo per le vittime dove poter raccontare le loro storie;
- l'espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima stessa (Personal Service to Victims);
- la prestazione di una attività lavorativa a favore della collettività (Community Services);
- la mediazione tra l'autore del reato e la sua vittima (Victim-Offender Mediation).

### Requisiti della mediazione

- **consensualità delle parti** - il libero consenso deve essere espresso sin dall'inizio e le parti possono ritirarlo in ogni momento;
- **responsabilizzazione** - rispetto al comportamento che ha portato al conflitto;
- **terzietà del mediatore** - tra le parti in conflitto;
- **specificità e rigore metodologico** - del processo di mediazione caratterizzato da:
  - a) riservatezza, come tutela delle parti, delle informazioni che vengono fornite negli incontri;
  - b) privatezza degli incontri rispetto alla pubblicità dell'udienza;
  - c) confidenzialità - informalità della relazione mediatore-parti;
- **accessibilità del servizio di mediazione** - in quanto riconosciuto dallo Stato e dalle istituzioni locali come alternativa possibile o complementare al tradizionale processo penale;
- **autonomia del servizio di mediazione** - rispetto al sistema processuale penale così da consentire un agire flessibile e responsabile nei confronti delle parti.

### Obiettivi della mediazione

- **il riconoscimento della vittima** quale soggetto di diritti e portatore di bisogni che devono trovare ascolto e riconoscimento;
- **la riparazione dell'offesa nella sua dimensione "globale"** ossia l'importanza di non guardare soltanto all'aspetto economicamente quantificabile dell'offesa ma anche e piuttosto alla dimensione emozionale e simbolica;
- **l'assunzione di un atteggiamento responsabile da parte del reo**, premessa per l'espressione di un consenso alla attività riparativa ed in specie all'incontro di mediazione con la vittima del suo reato;
- **il coinvolgimento della Comunità** come prima detto quale attore sociale nel percorso di rinnovamento del patto di cittadinanza;
- **il rafforzamento degli standard di cultura civica ed il contenimento dell'allarme sociale** tramite azioni di forte valenza nel senso della prevenzione generale e speciale.

### La mediazione non è.....

- ❖ Non è "soluzione" di conflitti.
- ❖ Non ha a che fare con i sistemi giudiziari.
- ❖ Non è un puro e semplice negoziato.
- ❖ Non è un arbitrato.
- ❖ Non è una consulenza legale, finanziaria, psicopedagogica o comunque "tecnica".

### Verso una gestione pacifica del conflitto...

- In filosofia il termine *mediazione* indica il passaggio da una proposizione all'altra attraverso una o più proposizioni intermedie. Essa diviene così il carattere essenziale dei procedimenti discorsivi, che si svolgono per ragionati e ragionevoli processi intermedi. Significa esattamente l'opposto di ciò che faremmo "per impulso", immediatamente, senza alcuno spazio e alcun tempo per riflettere.
- La *mediazione* rappresenta uno sforzo per muoversi "mediatamente" e meditatamente, nel tentativo di trasformare i desideri aggressivi e conflittuali in momenti di crescita costruttiva attraverso una "presa di distanza paradossale, che consente in realtà di vedere le cose più da vicino" (Castelli, 1996).
- L'attività di mediazione dovrebbe essere un esempio di ciò che si intende per processo: un avanzamento, sia pur lento, tortuoso e faticoso, verso un fine condiviso, reso possibile da una riattivazione della comunicazione e solo inizialmente regolato da un mediatore.

- Una delle idee di base è quella di “prendersi il tempo giusto” per decidere: né troppo, né troppo poco.
- La *mediazione* può dunque definirsi come un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo neutrale, il *mediatore*, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo fra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale. (in Castelli, 1996, p. 5)

### **Il mediatore**

- Il mediatore dovrebbe essere dotato di sufficiente realismo da vedere le situazioni come sono e non come vorrebbe che fossero, nella loro complessità, astenendosi dal giudicare ed esercitando un controllo sulle proprie ideologie.
- Il mediatore tende a far sì che le parti riprendano a comunicare fra loro in modo da trovare un accordo; non cerca di annullare il conflitto, né di tentare una conciliazione (ossia di riunire le parti).
- Il mediatore è neutrale e imparziale, non cerca di “accattivarsi il favore” delle parti, anche se dovrà porre in atto manovre utili ad evitare che il conflitto riprenda col medesimo astio.
- Il mediatore non ha potere, è indipendente da ogni autorità o istituzione. E’ tenuto al segreto e alla confidenzialità.
- Il mediatore dovrebbe possedere il dono dell’umiltà e la capacità “dell’ascolto compassionevole”.
- Il mediatore deve saper accogliere la parte oscura delle cose e non temere il silenzio.

### **I campi della mediazione**

- La *mediazione* è un fenomeno eterogeneo, relativo ad ambiti territoriali diversi e caratterizzato da una molteplicità di oggetti, finalità e tecniche operative.
- Ambiente – utilizzo del territorio
- Quartieri – comunità
- Scuola
- Famiglia
- Giustizia penale

### **Ambiente-utilizzo del territorio**

- E’ un campo dove le questioni possono assumere elevatissimi livelli di confusione e incertezza.
- Una delle difficoltà maggiori è addirittura *individuare* i soggetti coinvolti (che spesso non sanno neppure di esserlo) e che sovente entrano in scena nei momenti più impensati (a volte a litigi già conclusi).
- Le possibili cause di conflitto in questo campo sono numerosissime (conflitti di *interesse*, *strutturali*, di *valori*, di *relazione*, sui *dati*).
- Il mediatore si trova ad agire come regolatore, come negoziatore, come esperto che fornisce informazioni alle parti, come fautore della bontà dell’idea di mediazione etc.
- Certamente in questo campo ricopre un ruolo importante la nozione di “soccorso dell’agio”, intendendo la mediazione non più una “terapia” per il disagio, bensì un modo per favorire il benessere (Scatolero, 1995)

### **Quartieri-comunità**

- L’attività di mediazione che si svolge in questo ambito viene chiamata *mediazione sociale* ed è rilevante soprattutto nei suoi aspetti di gestione della microcriminalità (sovente una reazione a “corto circuito” per gesti ed atteggiamenti non compresi nella loro intenzione che a sua volta alimenta ulteriori ritorsioni).
- Questi scenari sono inadatti ad essere gestiti dal sistema giudiziario per via dell’alto numero oscuro, dei tempi lunghi, della mancanza di risarcimenti alle vittime etc.

- La mediazione ribalta un paradigma che vede l'azione sociale centrata sul controllo, sul supporto e sul soccorso del disagio, per interessarsi ad un'azione positiva volta al "soccorso dell'agio".
- La diversità, la complessità e la mutevolezza della vita sociale incoraggia lo sviluppo di queste modalità decentrate di regolazione del conflitto, gestite da volontari con una formazione sommaria, ma fortemente radicati nella comunità, rappresentativi della stessa e percepiti come tali.

### **Scuola**

- La diffusione delle situazioni conflittuali all'interno del contesto sociale è tale da riguardare anche giovani e giovanissimi che sempre più spesso manifestano le loro tensioni a scuola, centro della loro vita sociale, sia con i compagni che con gli insegnanti.
- Inizialmente il motivo dello sviluppo di pratiche di mediazione riguardava le modalità di composizione dei litigi fra studenti, con particolare attenzione al mantenimento della disciplina.
- Presto numerose ricerche notarono negli studenti altri benefici collaterali quali l'aumento dell'autostima e della capacità di regolarsi da soli anche in ambiente non scolastico (famiglia, gruppo di pari, etc.) mediante lo strumento della c.d. *peer mediation*.
- Inoltre, l'acquisita capacità di gestire i propri sentimenti ed emozioni ha promosso valutazioni serene e ragionate dei conflitti, evitando reazioni immediate, facendo migliorare, nello stesso tempo, il rendimento scolastico, le capacità di riflessione critica, il ragionamento astratto, la motivazione intrinseca all'apprendimento, favorendo così il raggiungimento di importanti obiettivi educativi.

### **Famiglia**

- La *mediazione familiare*, in materia di separazione o divorzio, è una procedura in cui un terzo, neutrale e qualificato, viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente. Il ruolo del mediatore familiare è quello di portare i membri della coppia a trovare da sé le basi di un accordo durevole e mutualmente accettabile, tenendo conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità e di uguaglianza dei ruoli.

La *mediazione familiare* può essere:

- *globale*: quando prende in esame tutti gli aspetti della separazione, da quelli legali a quelli finanziari, domiciliari etc., è molto diffusa negli Stati Uniti;
- *parziale*: quando si concentra solo sulle modalità di relazione con i figli e sulla loro gestione. E' più diffusa nei paesi latini.
- Per sua natura interviene nei casi di separazione difficile, quella in cui il conflitto fra i genitori raggiunge livelli preoccupanti.
- La *mediazione* non fornisce alibi, scuse o pretesti, non collude con chi commette reati, pertanto non va intrapresa in situazioni di gravi abusi o violenze nei quali deve lasciare il posto alla giustizia penale.
- Dati i costi cospicui della separazione - che non sono soltanto economici, ma emotivi e psicologici, sociali e collettivi - la *mediazione familiare* è molto praticata consentendo di presentare al giudice un accordo sottoscritto dalle parti, per l'omologazione ed il suo riconoscimento civile. Occorre dunque che non contrasti con le disposizioni di legge vigenti.

### **Il mediatore familiare**

- In termini sistemici il *mediatore familiare* lavora sulla contemporanea appartenenza di chi si sta separando a due sistemi diversi (quello delle relazioni coniugali e quello delle relazioni genitoriali) nell'intento di *disaccoppiarli* e consentire la sopravvivenza dei legami fra genitori e figli anche quando il vincolo di coppia è andato distrutto.
- I suoi compiti non sono di indagare i motivi che hanno condotto alla crisi della coppia o se vi sono spazi di recupero, ma di evitare che si producano danni peggiori assicurando ai bambini, che non possono aspettare anni senza che vengano loro assicurati in modo affidabile e ragionevole, alcuni diritti di base: sapere quando e dove mangiare, dormire, come trascorrere le vacanze, etc.
- Il compito è assai delicato ed esige che il *mediatore* sia competente e preparato (corsi di aggiornamento periodici e supervisione).

### La mediazione penale

- La mediazione penale nasce da una profonda crisi di effettività del sistema penale, dal fallimento della funzione di prevenzione dei delitti e dalla nuova consapevolezza ed attenzione verso la vittima e i suoi bisogni, materiali e psicologici, conseguenti al reato.
- Si caratterizza per la sua specifica collocazione all'interno dello specifico contesto del processo penale.
- Essa non è un mettersi d'accordo sulle conseguenze civili del reato né una nuova sanzione ma presenta un alto valore simbolico:
- E' uno strumento nella prospettiva della riparazione per dare concretezza al reato nel dialogo fra le parti, consentendo all'autore di arrivare alla comprensione dei risvolti giuridici ed etici dei suoi comportamenti e alla vittima di soddisfare la necessità di risposte chiare verso ciò che ha subito.
- Anche in questo caso la *mediazione* è preceduta da un conflitto – il *reato* – anche qui due persone si incontrano davanti ad un mediatore con ruoli ben definiti e asimmetrici: l'autore del reato e la vittima.
- Lo scopo della mediazione è favorire il passaggio da questi due ruoli, socialmente definiti, a due persone. La mediazione considera il reato nella sua dimensione *relazionale* realizzando un incontro, un momento concreto di contatto fra le parti. Solo in tale contesto il reo e la vittima possono riaprire una comunicazione interrotta dal reato o costruirne una nuova.
- La funzione del mediatore penale è soprattutto quella di introdurre una visione del reato che ne comprenda il valore umano e non solo l'astratta violazione di una norma.
- Il termine della mediazione si avrà quando le parti avranno prodotto una nuova versione del fatto – che nella dinamica potrà essere identica a quella iniziale – ma diversa nella spiegazione che ne è data e da ciò potrà anche nascere un gesto di riparazione.

### La mediazione nella giustizia minorile

- **Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 448/88**, “il Pubblico Ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l'imputabilità, il grado di responsabilità e valutare la rilevanza sociale del fatto”: in quest'ambito si può ritenere che la risposta del minore alla proposta di incontro con la vittima e la sua capacità di prendere coscienza del significato della propria condotta possano fornire indicazioni utili sul grado della sua consapevolezza. In questa fase, l'attività mediatrice, riveste carattere di immediatezza rispetto al reato.
- L'intervento di mediazione presuppone:
  - l'ammissione di responsabilità del minore di fronte al P.M. o l'esistenza di una situazione obiettiva da cui si desume chiaramente la responsabilità del minore (sorpresa in flagranza di reato...)
  - l'assenso del minore e degli esercenti la potestà genitoriale
  - l'assenso della parte offesa.
- **L'art. 27 del D.P.R. 448/88** sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, è uno spazio normativo nel quale la mediazione può essere attivata; l'irrilevanza del fatto, l'occasionalità del comportamento, sono due aspetti del fatto-reato che fanno apparire la mediazione come strumento adeguato alla composizione del conflitto
- **L'art. 28 del D.P.R. 448/88** prevede che, nei casi di cui al 1° comma, con l'ordinanza di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, il giudice lo affidi ai servizi dell'Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa; tale misura non dovrebbe essere prescritta su iniziativa del giudice stesso, nell'ambito della messa alla prova, ma avviata come contenuto del progetto concordato dai Servizi Sociali in accordo con il minore, a salvaguardia della natura consensuale della mediazione

## Bibliografia

- Ufficio Centrale della Giustizia Minorile (a cura di), (1999), *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive*, Franco Angeli, Milano.
- AA.VV. (1995), *Dare un posto al disordine*, Ed. Gruppo Abele, Torino.
- Bouchard M., *La mediazione: Una Terza Via per la Giustizia Penale?*, in *Questione Giustizia*, n. 3-4, 1992.
- Castelli S. (1996), *La mediazione*, Cortina, Milano.
- Ceretti A. (2000), "Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma", in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Giuffrè, Milano.
- Ciappi S. (2007), "*La nuova punibilità. Gestione dei conflitti e governo dell'insicurezza.*", Rubettino Università.
- Massafra M.J., Palmucci V., Ciappi S., *La figura silente: ruolo e funzione della vittima nel sistema di controllo sociale*, in (a cura di) Ciappi S. e Panzeri C. "Idoli della tribù", Pietro Manni editore, Lecce, 2004.
- Mestitz A. (a cura di), (2004), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma.
- Morineau J. (2000), "*Lo spirito della mediazione*", Milano, Franco Angeli.
- Picotti L. (1998), "*La mediazione nel sistema penale minorile*", Padova, Cedam.
- Pisapia G., Antonucci D., (a cura di), *La sfida della mediazione*, Cedam, 1997.
- Scardaccione G., Baldry A., Scali M. (1998), *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Giuffrè, Milano.

**Tratto da "Dentro e fuori l'abuso: l'adolescente abusante. Una ricerca nei servizi della Giustizia Minorile" di Maria Grazia Castorina e Isabella Mastropasqua, in "Aggressori Sessuali", S. Ciappi, V. Palmucci, Giuffrè, 2006**

L'abuso sui minori non è solo appannaggio dell'adulto patologico: negli ultimi anni è un'esperienza sempre più frequente tra gli adolescenti. E gli operatori dei diversi servizi - sociosanitari e giudiziari - si confrontano con la gestione, sul piano del fare e sul piano dei vissuti personali, di un'esperienza complessa.

Infatti, alla drammaticità dell'agito in sé, che testimonia il *disagio* dell'adolescente "abusante" e il *danno* del bambino che subisce, si aggiunge la penosa deriva emotiva di un reato che contrasta con l'immagine di un ragazzo per definizione "senza colpa".

L'incontro con un ragazzo autore d'abuso pone la questione della presa in carico, della "destabilizzazione emotiva" dell'operatore: si tratta di un viaggio dentro la relazione di violenza *specchiata* secondo l'impensabile, in cui è "naturale" marcare zone di pericolo e di lontananza, piuttosto che di avvicinamento.

Come comprendere empaticamente chi agisce un abuso sessuale?

Cosa lascia intravedere la storia di questo ragazzo? La sua futura possibile appartenenza al "partito dei pedofili", o affetti monchi, troppo invadenti, o irreversibilmente assenti?

Come sostenere e aiutare questo ragazzo?

La definizione di "abuso sessuale" contiene nel suo significato un'azione di potere commessa ai danni di qualcuno, ma soprattutto, un'azione di potere che devasta la persona attraverso il *danno* arrecato alla sua sfera affettiva e sessuale.

Nella definizione rientrano sia le azioni che implicano contatto fisico, sia le azioni realizzate senza contatto fisico tra adulto e bambino, indipendentemente dall'uso o meno della forza e dell'esplicita coercizione. [Kempe, 1980; Malacrea, 1998; Cismai, 2002].

Perciò l'esibizionismo, le proposte oscene, il mostrare al minore del materiale pornografico, il fotografarlo a scopo di pornografia, il renderlo spettatore di un abuso o di un rapporto sessuale... significa esercitare violenza nei suoi confronti.

La violenza sta nell'impatto traumatico che la sessualità adulta ha sul minore, e nella natura di per sé coercitiva di tali atti sessuali.

Il trauma sessuale infantile è la sofferenza rimossa che muove il comportamento del pedofilo, del padre incestuoso e, probabilmente, del *ragazzo abusante*.

Una sofferenza misconosciuta dall'intenzione della trasgressione.

E la trasgressione, esito di tabù sociali e culturali, rappresentante di desideri incompiuti, nucleo di ogni relazione perversa, viene sperimentata nel reato sessuale [oltre che in altre tipologie di reati] dal ragazzo.

I dati clinici riportano precise caratteristiche sulle modalità di relazionarsi di un "pedofilo" e sulle sue caratteristiche di personalità. Gli stessi dati inducono cautela rispetto all'abuso sessuale commesso dal ragazzo.

C'è differenza tra la condotta abusante in danno di minori commessa da un ragazzo e quella perpetrata da un adulto?

Cosa distingue la condotta abusante di un adolescente da un'esperienza sessuale esplorativa normale?

Come differenziare il progressivo stabilizzarsi di tendenze perverse, dalla semplice trasgressione agita attraverso il reato sessuale?

Perché questa trasgressione viene esplicitata attraverso la sessualità?

Come intervenire, cioè come tutelarlo dal definitivo radicarsi in lui delle ragioni della violenza, o l'organizzarsi in senso patologico della sessualità del ragazzo?

### Scenari di conoscenza e ipotesi di ricerca

Sugli abusanti adolescenti non esiste una consistente letteratura, ma si possono indirettamente dedurre elementi di conoscenza da tre fonti significative:

1 *conoscenza del minore abusato*, cioè il sistema delle osservazioni cliniche e dei dati di ricerca relativi alla vittima di abuso sessuale.

Paradossalmente, la violenza subita dalla vittima è fonte di comprensione per l'azione abusante: se il dolore, la paura, la rabbia, il disgusto, sono i sentimenti dell'esperienza traumatica, essi si inseriscono nell'apparato mentale del bambino vittima di abuso come corpi estranei, brandelli di desiderio altrui che vengono immessi con devastante intrusività nel suo carico di esperienza. [Malacrea, 1998].

I *brandelli di desiderio altrui* appartengono alla vittima come transfert del persecutore; dunque *ciò che è nella vittima è il transfert di colui che agisce*, e ciò che si osserva nelle vittime è ciò che gli abusanti non riescono a rappresentare di sé stessi.

Il mondo devastato delle vittime è lo scenario rimosso e inenarrabile dell'abusante. E' con tale chiave di lettura che possiamo accostarci al mondo del minore abusante, e ipotizzare che gli atti di vittimizzazione agiti sui bambini più piccoli, siano causati da atti di sessualizzazione traumatica precedentemente subiti.

Una ipotesi è che il minore abusante è stato o è vittima. La realizzazione dell'abuso fa rivivere una parte morta dell'identità dell'abusante, quella traumatizzata, quella che è diventata inaccessibile, quella che è stata scissa ed espulsa da sé, quella che viene sistematicamente negata.

2 *Conoscenza della letteratura scientifica sugli abusi perpetrati dagli adulti*, tenendo conto però che nel ragazzo il reato d'abuso è una trasgressione fatta attraverso il sesso, più che un'organizzazione patologica della personalità.

3 *Conoscenza dell'esistente*, attraverso strumenti che raccolgano ciò che in questo campo è ancora in fase di sviluppo e ciò che è già consolidato. Da questo punto di vista, i servizi della Giustizia Minorile appaiono gli interlocutori principali, perché accolgono, prendono in carico, trattano, i ragazzi autori di reato d'abuso.

Il trauma, devastante sofferenza psichica e fisica che trova l'Io impreparato [Freud, 1915], è un dolore che chiude la conoscenza e genera l'impossibilità di esperire, ripensare, pensare. E' un dolore che motiva all'agito e vincola le parti più profonde di sé, quelle danneggiate dall'esperienza pregressa di violenza, al silenzio.

All'origine del trauma si trova un attacco confusivo e destabilizzante ai processi primari di attaccamento.

L'attaccamento, fase di sviluppo vitale e incipit organizzatore del modello di sé e del modello relazionale, consente l'acquisizione e l'incremento delle proprie capacità conoscitivo/affettive attraverso la relazione con l'adulto.

Il bambino nasce infatti incapace di sopravvivere, ma con un'enorme capacità di relazionarsi, si potrebbe dire, con l'*attesa di un attaccamento sano* [Lorenzini, Sassaroli, 1995] e la figura di attaccamento concorre a determinare il suo mondo interno. Dentro questa relazione il bambino costruisce i propri *modelli*

*operativi interni* [Bowlby, 1989; Grimaldi Di Terresena, 2002] cioè delle vere e proprie teorie del mondo, dell'altro, di sé.

Da questo punto di vista, una *modalità relazionale disfunzionale* che invalida l'attesa dell'attaccamento sano del bambino, può influire sui modelli operativi interni, al punto da originare un trauma.

Il trauma mortifica i bisogni di rispecchiamento, appartenenza, attenzione del bambino, non consentendo l'integrazione tra le esperienze relative all'organizzazione del sé e le esperienze proprie del legame. La *deprivazione originaria di amore*, le esperienze precoci di maltrattamento psichico e fisico, gli abusi sessuali perpetrati da un adulto, possono essere le precondizioni su cui si strutturano gli *agiti abusanti* degli adolescenti, oltre che il primo nucleo delle forme di perversione diagnosticabili nell'adulto.

La presente ricerca sottolinea la distanza tra l'"agito abusante di un adolescente" e la "perversione", essendo il primo, il più delle volte, l'esito della fragilità tipica di questa età, e l'implicita richiesta di attenzione ai bisogni di identità e di relazione.

Ciò che invece crea un "adulto perverso" è una storia di vita fatta di disattenzioni, mutilazioni, perdite. Nella dolorosa testimonianza di un pedofilo si legge "... mi pare di essere stato sempre sfortunato nei momenti importanti della mia crescita, cioè nei momenti in cui ho cercato il contatto con gli altri... spesso *mi descrivo come un mutilato. Ma non riesco a capire bene cosa ho perso; forse perché non ho mai conosciuto questo qualcosa che ho perso...*" [corsivo nostro, cit. in "*La parola al pedofilo*", in Ormanni, Pacciolla, 2000, a cura di, "*Pedofilia*" ].

Stoller definisce la privazione d'amore e il trauma sessuale subito - secondo modalità seduttive o secondo modalità violente - all'origine della perversione. Se i ricordi dell'abuso sono positivi, la persona si è identificata con l'abusante, che sparisce come oggetto esterno e sopravvive come oggetto interno, dettando sentimenti di ostilità, reificazione dell'altro, sessualizzazione delle relazioni. Per celare l'angoscia, il trauma viene trasformato in fantasia di vendetta, l'odio in forma erotica.

## BIBLIOGRAFIA

- Bowlby J. (1989). *Una base sicura*, Raffaello Cortina, Milano.
- CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. (2002). "*Dichiarazione di Consenso*".
- Freud, S. (1915). La rimozione. *Opere 1905/1921*. Newton Compton Editori, Roma.
- Grimaldi di Terresena L. (2002). *Attaccamento e conoscenza*. I.S.S.CO, Enna.
- Kempe R., Kempe C.H. (1980). *Le violenze sul bambino*. Armando Editore, Roma.
- Lorenzini R., Sassaroli S. (1995). *Attaccamento, conoscenza e disturbi di personalità*. Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Malacrea M. (1998). *Trauma e riparazione*. Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Ormanni I., Pacciolla A. (a cura di), (2000). *Pedofilia*. DueSorgenti, Roma.

## ADOLESCENTI ABUSANTI

### L'evoluzione delle teorie esplicative

- Teorie medico-psichiatriche del XIX secolo. Cercavano le cause dell'aggressione sessuale nei fattori neurologici, cromosomici o ormonali
- Psicoanalisi, introduzione del concetto di pulsione (Freud). Concezione della perversione di Stoller. Passaggio dal fisico allo psicologico; metodi e valutazione dei risultati poco standardizzati

### L'evoluzione delle teorie esplicative

- **Il comportamentismo.** Rivoluzione scientifica, introduzione di un fattore causale: le preferenze sessuali devianti, di cui si può misurare l'evoluzione e che possono essere corrette. Introduzione del concetto di trattamento dei sex offenders.
- **La corrente cognitivo-comportamentale.** Un approccio multifattoriale: l'aggressione sessuale come patologia relazionale

### FATTORI DI RISCHIO DEL COMPORTAMENTO SESSUALE DEVIANTE

Una teoria integrata (Marshall e al., 2006)

All'origine del comportamento sessuale deviante vi sono

- Esperienze infantili problematiche
- Attaccamento insicuro
- Abuso fisico, sessuale o psicologico
- Trascuratezza
- Metodi disciplinari incoerenti
- Esposizione precoce alla pornografia

La combinazione di alcuni tra i fattori precoci (distali) porta ad acquisire:

- Un senso di scarso valore personale
- Una mancanza della fiducia in sé necessaria a soddisfare i propri bisogni in modo prosociale
- Una esagerata concentrazione su di sé
- La sensazione di avere diritto a veder soddisfatti i propri bisogni

Infine, le esperienze evolutive e i problemi ad esse associati portano

- Alla ricerca di sollievo nella soddisfazione immediata
- All'incapacità di impegnarsi in obiettivi a lungo termine
- Alla difficoltà nei rapporti con i pari

Quindi

- Alla ricerca del sesso - attività immediatamente gratificante – con modalità coercitive, che non richiede abilità sociali e emotive.

A questo punto, il comportamento si auto-rinforza.

- Fallimenti nella vita lavorativa



- Fallimenti relazionali
- Umore rabbioso o depresso
- Evitamento con alcool e sostanze

**L'accesso a una vittima - o la sua ricerca attiva - porta al primo reato. La soddisfazione immediata che ne deriva fissa il comportamento.**

### **I fattori di rinforzo**

- L'aggressione sessuale
  - Dà piacere fisico immediato
  - Implica rischio (eccitazione)
  - Potere e controllo
  - Gli aspetti aggressivi e/o antisociali fanno da rinforzo secondario

L'aggressione viene rivissuta nella masturbazione

IN GENERALE SI POSSONO RILEVARE I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO DEL COMPORTAMENTO SESSUALMENTE DEVIANTE

- INFLUENZE BIOLOGICHE
- ESPERIENZE INFANTILI NEGATIVE
- CONTESTO SOCIOCULTURALE
- PORNOGRAFIA
- SOSTANZE STUPEFACENTI
- FATTORI SITUAZIONALI

FATTORI DI RISCHIO DEL COMPORTAMENTO DEVIANTE TRA ADOLESCENTI:

- APPARTENENZA AL BRANCO
- BISOGNO DI AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA'
- DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE
- INCAPACITA' DI CHIEDERE AIUTO

FATTORI DI RISCHIO DEL COMPORTAMENTO SESSUALMENTE DEVIANTE TRA ADOLESCENTI

- RICERCARE SITUAZIONI IN CUI PERDERE IL CONTROLLO (ASSUNZIONE DI SOSTANZE)
- SVOLGERE ATTIVITA' O FREQUENTARE LUOGHI CHE FAVORISCONO IL CONTATTO CON I MINORI
- AVERE FANTASIE SESSUALI DEVIANTI

- INCAPACITA' DI GESTIRE LA PROPRIA RABBIA
- ATTIVITA' MASTURBATORIA ASSOCIATA A FANTASIE SESSUALI DEVIANTI

### **L'INIZIO DI UNA CARRIERA CRIMINALE?**

- Una percentuale importante di delinquenti sessuali adulti inizia la propria carriera criminale durante l'adolescenza.
- In questi soggetti gli interessi sessuali devianti sorgono durante o ancor prima dell'inizio dell'adolescenza e precedono il passaggio all'atto.
- Attraverso il loro comportamento masturbatorio e delittuoso deviante essi sono in grado di elaborare e di rinforzare modelli di interesse sessuale deviante identici a quelli dei soggetti adulti, per i quali tali modelli ormai sono ben definiti.

### **IPOTESI PER UN PROGRAMMA DI VALUTAZIONE E DI TRATTAMENTO PER ADOLESCENTI ABUSANTI**

#### **VALUTAZIONE CLINICA**

- Precedenti criminali personali e famigliari
- Anamnesi medico-psichiatrica personale e famigliare
- Sviluppo psico-sessuale
- Percorso scolastico e lavorativo
- Uso di droghe e/o alcool
- Uso di materiale pornografico
- Consapevolezza dei propri problemi

#### **ANALISI DEL DELITTO**

- Fattori precipitanti
- Segni precursori
- Fantasie associate all'atto
- Percezione della gravità del reato
- Negazione o minimizzazione del reato
- Atteggiamento nei confronti della vittima

#### **CRITERI DI SELEZIONE**

- L'adolescente deve riconoscere di aver assunto un comportamento deviante
- L'adolescente deve avere una minima motivazione al cambiamento
- E' preferibile che riconosca le proprie difficoltà (scolastiche, nelle relazioni con gli adulti e con i pari, con l'autorità ecc..)

#### **IL TRATTAMENTO**

- Gruppo di integrazione (informare e illustrare il programma)
- Gruppo di informazione per la famiglia
- Gruppo di interazione e scambio
- Gruppo di prevenzione della recidiva
- Gruppo di sostegno
- Gruppo di educazione sessuale
- Gruppo per lo sviluppo delle abilità sociali
- Gruppo per la gestione dei conflitti
- Terapia individuale

## **REGOLE GENERALI**

- Presenza assidua e puntuale
- Portare una ragione valida per una eventuale assenza
- Dopo tre assenze viene rimessa in discussione la partecipazione
- Atteggiamento rispettoso verso gli operatori e gli altri partecipanti
- Non è tollerato nessun comportamento aggressivo

## **RISULTATI ATTESI**

- Che l'adolescente controlli il suo comportamento sessuale deviante e non recidivi
- Che l'adolescente avvisi uno degli operatori se nella propria vita interviene un nuovo fattore di rischio (conflitti, consumazione di droghe e/o alcool ecc...)
- Che prenda coscienza delle proprie responsabilità e dei danni arrecati alla vittima
- Che non abbia paura di affrontare le proprie difficoltà

## **Il modello di prevenzione della recidiva (RP)**

- Il modello cognitivo-comportamentale più diffuso è la Relapse Prevention (Prevenzione della Recidiva, RP), Metodo impiegato dapprima nel trattamento delle tossicodipendenze (Marlatt, 1982) è stato poi applicato al trattamento degli aggressori sessuali (Pithers e al., 1998, Marshall 1999 e al. 1999)

I suoi presupposti sono:

- il delitto sessuale è una risposta maladattativa ad un insieme di agenti stressanti;
- un delitto sessuale raramente avviene a ciel sereno senza segnali premonitori.

Le sue caratteristiche sono:

- La costruzione della catena dell'aggressione
- La creazione di piani per far fronte a possibili scenari futuri
- L'individuazione e la descrizione dei segnali di avvertimento
- Trattamento di gruppo
- Correzione delle distorsioni cognitive
- Ristrutturazione cognitiva
- Sviluppo di migliori capacità di coping
- Abilità sociali
- Empatia
- Riconoscimento delle emozioni
- Controllo della collera

## **BIBLIOGRAFIA**

- Aubut J. e coll. (1993). *Les agresseurs sexuels, theorie, évaluation et traitement*. Les éditions de la Chenelière, Montréal.
- Castellazzi Vittorio Luigi (2007). *L'abuso sessuale all'infanzia*. Las, Roma.
- Ciappi S., Palmucci V., Toccafondi I., Scala P. (a cura di) (2006). *Aggressori sessuali*. Giuffré, Milano.
- Dèttore D., Fuligni C. (1999). *L'abuso sessuale sui minori*. McGraw-Hill, Libri Italia, Milano.
- Fuligni C., Romiti P. (2002), *Il counselling per adolescenti. Prevenzione, intervento e valutazione*, McGraw-Hill, Libri Italia, Milano.
- Giulini P., Xella C. M. (2011), *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*. Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Marshall W.L. e coll. (2001), *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*, Centro Scientifico Editore, Torino.
- Palmucci V., Traverso G.B., *La valutazione del delinquente sessuale nelle esperienze di ricerca e di intervento in campo internazionale*, Rivista italiana di Criminologia, fascicolo n.1-2 dell'anno 2004.